

**CONVENZIONE FRA FONDAZIONE HOSPICE TRENTINO ONLUS
E
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE HOSPICE TRENTINO ONLUS**

PREMESSA

La Fondazione Hospice Trentino Onlus fin dalla sua nascita ha promosso ed organizzato direttamente attività di volontariato a sostegno dei programmi assistenziali indirizzati a persone in fase avanzata di malattia in struttura Hospice e sul territorio.

In conseguenza del crescente impegno nella progettazione e successivo avvio della gestione della Casa Hospice Cima Verde, Fondazione ha ritenuto opportuno promuovere e dar vita alla nascita di Associazione Amici della Fondazione Hospice Trentino al fine sviluppare maggiormente il coinvolgimento del volontariato nelle attività promozionali ed assistenziali delle cure palliative nella Casa Hospice Cima Verde e nel territorio, in stretta collaborazione e coordinamento con la medesima Fondazione.

L'associazione, dotata di un proprio statuto e quindi legalmente costituita a partire dal 14/07/2016, ha avviato la propria attività sia nella struttura Hospice Cima Verde che sul territorio.

Tra la Fondazione e l'Associazione esiste quindi una proficua collaborazione a supporto dei pazienti e dei loro familiari in Hospice, a domicilio, in attività di formazione dei volontari e nella promozione della cultura del volontariato e delle cure palliative nel territorio di riferimento.

Dal 2020 Associazione Amici della Fondazione Hospice Trentino Onlus è riconosciuta quale socio "Nuovo Fondatore" della Fondazione Hospice Trentino Onlus con il diritto a designare un proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione della medesima.

Si rende pertanto opportuno definire in apposito atto convenzionale ambiti e condizioni dei rapporti tra Fondazione Hospice Trentino Onlus e Amici della Fondazione Hospice Trentino Onlus che in seguito verranno sinteticamente individuati rispettivamente con Fondazione e Associazione.

A tal fine si richiamano nel presente documento le norme statutarie che definiscono gli scopi di Fondazione ed Associazione.

Art. 3 Statuto di Fondazione

Gli scopi della Fondazione si articolano nei seguenti ambiti:

- 1. Informazione e sensibilizzazione sulle tematiche e sulle problematiche inerenti l'assistenza, il sostegno, la cura del malato in fase avanzata di malattia oncologica e non, e della sua famiglia;*
- 2. Raccolta e destinazione di fondi in favore di struttura di "Hospice";*
- 3. Gestione della struttura "Hospice" direttamente o mediante collaborazione con soggetto terzo qualificato, in stretto coordinamento con il servizio pubblico;*
- 4. Sostegno e promozione di attività assistenziali a favore di pazienti in fase avanzata di malattia.*

Art. 2 Statuto di Associazione

L'Associazione, in continuità e diretto collegamento con gli ideali che ispirano, gli interventi e i metodi di lavoro proposti dalla Fondazione Hospice Trentino Onlus...persegue le seguenti finalità:

- a. dare un riferimento anche organizzativo ai volontari dell'Associazione che operano nell'interesse della Fondazione Hospice Trentino Onlus, degli Hospice e della rete di cure palliative sul territorio;*
- b. fornire assistenza, sostegno e cura che possano alleviare il dolore o i disagi dei malati e delle loro famiglie in fase avanzata di malattia oncologica e non, che necessitano di cure palliative;*
- c. diffondere la cultura del volontariato e dei valori di cui esso è portatore, sviluppando e incoraggiando l'attivismo e l'impegno degli individui nell'ottica di una cultura della condivisione e dell'aiuto reciproco;*
- d. far conoscere e diffondere la cultura dell'Hospice e delle cure palliative, in coerenza con le finalità della Fondazione Hospice Trentino Onlus.*
- e. sostenere la Fondazione Hospice Trentino Onlus anche con iniziative di raccolta fondi.*
- f. sostenere la Fondazione Hospice Trentino Onlus anche con iniziative di raccolta fondi.*

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, di seguito individuato come CDA e il Consiglio Direttivo dell'Associazione, di seguito individuato come CD, hanno autorizzato questo atto con la delibera n. 21/2021 e con Verbale del 22 aprile 2021 rispettivamente del CDA e del CD.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

PARTE PRIMA : RAPPORTI FRA FONDAZIONE E ASSOCIAZIONE

Art. 1 La presente convenzione definisce le modalità di cooperazione e collaborazione fra Fondazione ed Associazione tenendo conto degli scopi e del legame reciproco definiti dai rispettivi statuti.

Art. 2 Al fine di coordinare le rispettive azioni e definire attività e progetti di collaborazione o cogestione, Fondazione ed Associazione si impegnano a confrontarsi sui rispettivi programmi annuali e pluriennali di attività secondo modalità e tempistiche che saranno concordate dai rispettivi Presidenti, tenendo conto delle scadenze relative all'approvazione del bilancio di previsione.

Le iniziative e i progetti cogestiti dovranno essere approvati dai rispettivi organi deliberanti, che definiranno altresì tempi e modalità delle verifiche congiunte sull'esito dei progetti stessi.

Art. 3 Sulle attività e i progetti attivati in autonomia dall'Associazione negli ambiti previsti dallo Statuto, a favore di soggetti terzi, il Presidente di Associazione si impegna a dare preventiva informazione al Presidente di Fondazione.

Art. 4 La sede di Associazione è fissata nei locali dell'Hospice Cima Verde messi a disposizione gratuitamente da Fondazione.

Art. 5 Codice etico

Fondazione e Associazione concordano di recepire e adottare il Codice etico comportamentale della Federazione Cure Palliative.

Art. 6 L'Associazione si fa carico della progettazione e realizzazione degli interventi di formazione dei volontari, previo confronto con la Fondazione nella fase di rilevazione/definizione del fabbisogno formativo e per l'impegno di dipendenti e/o collaboratori della Fondazione in qualità di docenti esperti.

PARTE SECONDA: REGOLAZIONE DELL'APPORTO DEI VOLONTARI DI ASSOCIAZIONE NELL'ATTIVITA' DELL'HOSPICE CIMA VERDE

Art. 7 Impegni di Associazione

Fermo restando la titolarità e responsabilità di Fondazione nella complessiva gestione dell'Hospice Cima Verde, Associazione si impegna a svolgere nella suddetta struttura, attività di volontariato nei seguenti ambiti:

- sostegno relazionale ai pazienti presenti in struttura e ai loro famigliari;
- affiancamento al personale professionale per specifiche attività;
- attività diversionali;
- attività di supporto alla gestione operativa della struttura assicurando in particolare il servizio di reception ed accoglienza.
- attività di cura e manutenzione delle pertinenze esterne della struttura
- altre eventuali attività individuate in comune accordo tra Fondazione e Associazione e approvate dai rispettivi organi deliberanti.

Per le attività di cui al presente articolo che siano coinvolte in processi di certificazione esterna Fondazione e Associazione definiscono concordemente linee guida approvate rispettivamente dal CDA e dal CD. Eventuali limitate e non sostanziali modificazioni delle linee guida che si rendessero opportune per adeguare gli interventi dei volontari all'evolversi delle attività o per motivi organizzativi sono introdotte d'intesa fra i Presidenti di Fondazione e di Associazione e successivamente ratificate dai rispettivi CDA e CD.

Per le restanti attività l'Associazione concorda preventivamente con la Direzione dell'Hospice le modalità operative di esecuzione delle stesse.

ART. 8 Impegni di Fondazione

Fondazione si impegna a:

- consentire l'accesso ai luoghi di cura da parte dei volontari, secondo le modalità e gli orari programmati ;
- mettere a disposizione di Associazione gli spazi e le strutture operative professionali necessarie alle attività svolte in favore dell'Ente, in particolare negli ambiti amministrazione, logistica, sicurezza e sistemi informativi;
- informare i pazienti e i famigliari sull'opportunità rappresentata dal servizio di volontariato;
- adottare modalità e strumenti per assicurare la migliore integrazione tra volontari ed equipe professionale;
- fornire ai volontari le informazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti;
- coinvolgere i volontari o i loro rappresentanti nel lavoro di equipe attraverso modalità concordate.

ART. 9 Obblighi dei volontari

I volontari sono tenuti a:

- rispettare procedure e regolamenti in vigore presso la struttura dove prestano la loro attività;
- non interferire con l'attività sanitaria e con le scelte professionali degli operatori;

- osservare un comportamento conforme ai principi di gratuità e di solidarietà che ispirano la missione del volontario;
- osservare il più rigoroso riserbo e discrezione in merito alle informazioni cui possono venire a conoscenza nel corso delle attività svolte;
- utilizzare gli strumenti di comunicazione predisposti, al fine di assicurare un efficace flusso di informazione con il personale professionale.

L'attività dei volontari è coerente con il documento "Ruolo del volontario nelle Cure Palliative" (FCP 2016).

ART. 10 Selezione dei volontari e formazione.

Associazione si impegna ad assicurare le seguenti attività:

- selezione dei volontari sulla base di criteri predefiniti e specifici per le mansioni e il contesto nel quale andranno ad operare;
- formazione di base e permanente, attività di tutoring e supervisione dei volontari in base al ruolo e al setting assistenziale in cui operano.

Fondazione si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze nell'ambito dei programmi di formazione dei volontari.

L'attività di selezione e formazione dei volontari deve essere coerente con il documento "Percorsi formativi e Core curriculum del volontario in Cure Palliative" (FCP 2013) -

Art. 11 Organizzazione dei volontari e loro identificazione

- Associazione assicura la trasmissione periodica a Fondazione dell'elenco nominativo dei volontari impegnati in Casa Hospice nonché della documentazione relativa ai percorsi di formazione dei medesimi.
- Associazione provvede all'organizzazione della turnazione e dell'attività dei volontari, in coerenza con gli orari e le modalità di accesso ai luoghi di cura stabiliti dall'Ufficio di Coordinamento di Fondazione; a tal fine Associazione individua e segnala a Fondazione un proprio referente qualificato con funzione di coordinatore del gruppo dei volontari impegnati in Casa Hospice.
- La Direzione di Casa Hospice è tenuta a verificare che i volontari siano a conoscenza dei protocolli organizzativi e delle istruzioni operative relativi alla loro attività nella struttura e a vigilare sul loro scrupoloso rispetto.
- Periodicamente Fondazione ed Associazione procedono congiuntamente al riesame dell'azione intrapresa dai volontari in Casa Hospice, nel più ampio contesto della valutazione dei risultati dell'attività complessiva e con riferimento a quanto stabilito nella presente convenzione.
- I volontari sono dotati di un tesserino identificativo con la specifica dizione di "Volontario".

- I volontari garantiscono un abbigliamento appropriato al ruolo che svolgono per conto di Associazione.

Art. 12 Privacy

Le attività svolte dall'Associazione, mediante l'intervento dei volontari in essa operanti, non prevedono il trattamento dei dati personali degli utenti di Casa Hospice Cima Verde. In questo senso, la Fondazione mantiene la titolarità esclusiva del trattamento di tali dati, come da articolo 24 del GDPR.

Al contempo, l'Associazione garantisce, mediante accordo di incarico con i rispettivi volontari, l'osservanza della massima riservatezza su tutto ciò di cui il medesimo volontario venisse a conoscenza durante l'esercizio del proprio servizio, escludendo da parte di quest'ultimo ogni forma di divulgazione di informazioni di carattere personale e sensibile.

In nessun caso, altresì, il volontario ha libero accesso ai dati clinici relativi al paziente, siano essi in forma cartacea, su supporto informatizzato o altro

Art. 13 Copertura assicurativa.

Associazione garantisce adeguata copertura assicurativa contro i rischi di infortunio dei volontari nonché per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività dei propri volontari impegnati in Casa Hospice.

Art. 14 Sicurezza

Per quanto attiene le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, così come modificato dal decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, con particolare riferimento all'art.3 comma 12 bis, di seguito riportato per la parte di interesse: *"ove il volontario svolga la prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato a svolgere la propria attività e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottare in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare misure utili a eliminare o, dove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione"*.

A tal fine Fondazione fornisce ai volontari le necessarie informazioni in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro e mette a disposizione i presidi e i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari.

La Direzione di Casa Hospice è tenuta a verificare che i volontari siano a conoscenza dei protocolli e delle istruzioni operative relative alla sicurezza (D.lgs 81/08 e succ.) e a vigilare sul loro scrupoloso rispetto.

Art 15 Durata, rinnovo e modifiche della convenzione

- La presente convenzione ha durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è tacitamente rinnovata, salvo disdetta scritta inviata da una delle due parti a mezzo raccomandata A/R con preavviso di 60 giorni.
- Le parti si riservano facoltà di apportare modifiche di comune accordo al testo della presente nel caso di sostanziali modifiche normative e/o organizzative.

Art. 16 Eventuali controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere in sede di interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, le parti si impegnano a darsi reciproca informativa e a ripristinare le eventuali irregolarità denunciate, addivenendo a una soluzione bonaria, oppure ricorrendo ad un collegio arbitrale composto da una persona di fiducia di Fondazione, da una di fiducia di Associazione e da una persona terza scelta concordemente tra le parti..

Trento, 27 aprile 2021

Per la Fondazione

Il rappresentante legale



Per L'Associazione

Il rappresentante legale

